



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1299 del 13/11/2017

Oggetto: Rinnovo convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Coop Cipss, per l'erogazione di un servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura denominata Comunità Rajo sita a Montecampiano Amelia volto a persone in stato di dipendenza per il periodo 2017/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 8938 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI NARNI-AMELIA

Hash documento formato .pdf (SHA256):

19c3d23b5e4ea0aaaf8c44a09b6815d1f6ebe8b38da9c80e864252ddc7d7f2f5

Hash documento formato .p7m (SHA256):

8e7fe22ee3dd530ea8d4c3c4585a489b17c2cafb7869aaad4ebc0d269ab38eaf

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Giovanni Barbieri, Giovanni Barbieri, Anna Maria Giuseppina Petitti

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI NARNI-AMELIAALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1299 DEL13/11/2017

Oggetto: Rinnovo convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Coop Cipss, per l'erogazione di un servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura denominata Comunità Rajo sita a Montecampano Amelia volto a persone in stato di dipendenza per il periodo 2017/2020.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n.502/92 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n.241".

D.P.R. 14 gennaio 1997, avente ad oggetto: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

Legge Regionale n. 11/2015

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'art.8 bis del DL 502/92 e successive modificazioni le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza , avvalendosi di presidi gestiti direttamente dalle AUSL nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;

L'USL Umbria 2 con delibera del DG n. 968 del 22/11/14 aveva stipulato una convenzione con la Coop CIPSS per l'erogazione di un servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura denominata Comunità Rajo sito a Montecampano di Amelia rivolto a persone in stato di dipendenza con scadenza il 26 novembre 2017;

La Cooperativa CIPSS con nota prot. n. 246058 del 19/10/17 ha avanzato a questa USL la richiesta di rinnovo della convenzione adottata con deliberazione del DG sopracitata dichiarando altresì il mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;

Nel territorio dell'USL Umbria 2, seppur esistono altre strutture convenzionate che offrono servizi terapeutici riabilitativi residenziali e semiresidenziali a persone in stato di dipendenza, risulta necessario avvalersi ancora dei servizi offerti dalla Coop CIPSS vista l'alta richiesta di ricovero in tali strutture e la qualità dei servizi offerti.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

- 1) di rinnovare tra questa Azienda e la Cooperativa CIPSS la convenzione il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di un Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n 10 utenti e semiresidenziale per n. 5 posti per persone in stato di dipendenza presso la struttura denominata Comunità Rajo sita in Amelia in località Montecampano per la durata di tre anni per il periodo 27 novembre 2017/ 26 novembre 2020;
- 2) di dare atto che la tariffa regionale da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) viene determinata in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n° 1057/02 ed è pari ad € 61,87 per il residenziale e € 40,80 per il residenziale (IVA esclusa) ;

- 3) di dare atto che i costi conseguenti alla presente deliberazione sono previsti sul Bilancio di previsione 2017, per complessivi € 30.243,00 mentre per le annualità successive, sarà necessario prevedere i seguenti importi: 2018 € 315.287,00; 2019 € 315.287,00; 2020 € 285.169,50 (IVA inclusa);
- 4) di delegare il Direttore del Distretto di Narni Amelia, per tutta la durata dell'accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

**Il Responsabile Amministrativo
del Distretto di Narni Amelia
Giovanni Barbieri**

**IL Direttore
del Distretto di Narni Amelia
Dr.ssa Anna Maria Petitti**

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Coop Cipss, per l'erogazione di un servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura denominata Comunità Rajo sita a Montecampano Amelia volto a persone in stato di dipendenza.

L'Azienda USL Umbria 2, di seguito denominata Azienda, con sede provvisoria in Terni via Bramante, 37 Partita IVA 1499590550 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Imolo Fiaschini

E

La Coop. Cipss, di seguito denominata Cooperativa, Partita IVA 00243260551 con sede legale in Narni via della Doga n. 57 rappresentata dal Presidente Dott. Albano Grilli nato ad Amelia il 07/10/72 e residente in Amelia Str. Amelia Giove 4/B

PREMESSO CHE

L'USL Umbria 2 con delibera del DG n. 968 del 22/11/14 aveva stipulato una convenzione con la Coop CIPSS per l'erogazione di un servizio terapeutico riabilitativo residenziale e semiresidenziale nella struttura denominata Comunità Rajo sito a Montecampano di Amelia rivolto a persone in stato di dipendenza con scadenza il 26 novembre 2017;

La Regione dell'Umbria con Det. Dir. n. 7707 del 21/09/14 ha autorizzato la Cooperativa all'esercizio di una struttura da destinare a Servizio terapeutico riabilitativo residenziale per un numero di 10 posti letto e semiresidenziale per n. 5 posti e ha ottenuto l'accreditamento regionale con DD n. 4616 del 30/06/15.

Nel territorio dell'USL Umbria 2, seppur esistono altre strutture convenzionate che offrono servizi terapeutici riabilitativi residenziali e semiresidenziali a persone in stato di dipendenza, risulta necessario avvalersi ancora dei servizi offerti dalla Coop CIPSS vista l'alta richiesta di ricovero in tali strutture e la qualità dei servizi offerti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art.2 – Oggetto

Con la presente convenzione la Cooperativa si impegna a fornire servizi terapeutico riabilitativi residenziali e semiresidenziali in favore di soggetti tossicodipendenti residenti nel territorio dell'Azienda, sulla base dei progetti personalizzati elaborati dai competenti servizi distrettuali.

Art. 3 – Ammissione.

L'ammissione dei soggetti nella struttura con retta a carico dell'Azienda, avviene entro il numero massimo complessivo di 10 unità per il servizio residenziale e di 5 unità per il servizio semiresidenziale.

L'ammissione al trattamento nella sede operativa della comunità terapeutica Rajo, sita a Montecampano di Amelia, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ASL di residenza del soggetto in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Ser.T. competente ai sensi dell'articolo 122 del D.P.R. n.309 del 1990.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla struttura, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Ser.T. di residenza per la necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data dell'inserimento da parte dei servizi della ASL.

L'ammissione nella struttura è subordinata all'assenso del soggetto che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Art. 34– Progetti riabilitativi

Per ciascun soggetto inserito nella struttura, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al ripristino della capacità di integrazione sociale (relazionale, lavorativa, abitativa e di autonomia economica), in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.T. di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.T., anche in riferimento alla attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presunto di permanenza residenziale nella struttura, che di norma non può superare i 18 mesi.

Nello svolgimento di progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Art. 4 – Verifiche periodiche

Il Ser.T. verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la struttura eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il Ser.T. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso la struttura in quanto fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata dal Ser.T. di Narni -Amelia.

Art. 5 – Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza concordato, i responsabili della struttura e quelli del Ser.T. verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato con l'assenso dell'interessato.

La Cooperativa si impegna a comunicare immediatamente al Ser.T. ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art. 6 – Obblighi di prestazione ed onnicomprensività della tariffa.

La Cooperativa è tenuta, a fronte della tariffa di cui all'art. 13, ad erogare tutte le prestazioni relative a:

valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare, eventualmente effettuata dal personale del Ser. T. con gli operatori della struttura, attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato di durata definita dalla Cooperativa concordato con l'utente ed in accordo con il Ser.T. di riferimento, monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario; supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa; attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità; gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti; servizio alberghiero; assistenza notturna nel residenziale.

La Cooperativa si impegna a trasmettere al Ser.T. territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati e al Ser.T. di residenza del soggetto, i dati relativi al programma riabilitativo o le notizie di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 29/12/1990 n. 448.

Art. 7 – Requisiti di qualità

La Cooperativa si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1057 del 29/07/2002, dalla Legge n. 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 5/08/99.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Cooperativa si impegna:

- ad esporre il regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura, nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute del cittadino in stato di dipendenza;

- a rendere pubbliche le prestazioni fruibili agli ospiti, le tariffe praticate.

Art. 8 – Personale

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, secondo quanto previsto dalla DGR 1057 del 29/07/2002, deve risultare da apposito elenco depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario di Narni-Amelia al momento della stipula della convenzione. Il totale degli operatori in servizio non deve comunque essere inferiore a cinque unità a tempo pieno, oltre un responsabile di programma che deve essere in servizio almeno 36 ore settimanali.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il titolo di studio, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

La Cooperativa si impegna a predisporre un piano annuale di aggiornamento professionale del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

È fatto comunque obbligo alla Cooperativa, di comunicare al Direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL2 dell'Umbria e alla Direzione del Distretto Sanitario di Narni-Amelia, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio, anche se temporanea.

Semestralmente, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, l'elenco di cui al secondo comma, deve essere aggiornato, allegando la documentazione richiesta.

La Cooperativa s'impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro vigenti a tutto il personale che opera nella struttura, con riferimento ai relativi inquadramenti e qualifiche.

Art. 9 – Sicurezza sul luogo di lavoro

La Cooperativa è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n. 81/08;

- a trasmettere alla Direzione del Dipartimento Dipendenze dell'USL2 dell'Umbria e alla Direzione del Distretto Sanitario di Narni-Amelia, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 10 – Documentazione

La Cooperativa si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 11- Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della struttura da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Cooperativa deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 12 - Protezione dei dati personali.

La Cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n. 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 13 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Per ogni giorno di presenza di ciascun ospite, l'Azienda corrisponderà alla Cooperativa la tariffa prevista dalla D.G.R. n. 1057/02, pari a € 61,87 per il servizio residenziale e € 40,80 per il servizio semiresidenziale Iva esclusa.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla struttura, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda verrà ridotto del 30%.

Art. 14 – Liquidazione Competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento.

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Controlli e sanzioni

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Cooperativa, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata.

La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Cooperativa si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 16 – Durata della convenzione

La disciplina di cui al presente accordo ha validità triennale dal 27 novembre 2017 al 26 novembre 2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento, oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 17 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Cooperativa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Cooperativa.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni,

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Per l'Azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale

Per la Coop Cipss

Il Legale Rappresentante

La Cooperativa espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 6 (Obblighi di prestazioni ed onnicomprensività della tariffa), 8 (Personale), 10 (Documentazione), 11 (Copertura assicurativa), 14 (Liquidazione competenze), 15 (Controlli e sanzioni), 17 (Oneri fiscali e di registrazione) e 18 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Coop Cipss
